



COMUNE DI RIVA DI SOLTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

Prot. n. 248
Riva di Solto li 25 gennaio 2016

Oggetto: Ordinanza n. 1/2016 del 25.01.2016
Strada comunale via Cimitero - Divieto di circolazione per i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'art. 1, commi 1 e 2 del Codice della Strada, in cui è stabilito che nella circolazione stradale la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite;

ATESO che compito del Comune, in quanto ente proprietario della strada, è quello di garantire la sicurezza della circolazione e salvaguardare le strutture che compongono il corpo stradale.

CONSIDERATO che la circolazione dei mezzi pesanti su strade secondarie con carreggiata di larghezza ridotta, a causa della loro massa e dimensioni può indurre dissesti al manto stradale ed ai manufatti di sostegno.

TENUTO PRESENTE che la via Cimitero (*via Clisoli nello stradario del comune di Solto Collina*) risulta non idonea a sopportare il flusso dei mezzi pesanti, data l'esigua sezione della carreggiata e la tipologia delle infrastrutture che la compongono;

OSSERVATO che la strada in oggetto a valle del numero civico 23 è sorretta da scarpate alternate a muri di sostegno realizzati in pietra a secco e la carreggiata mantiene una larghezza media di m. 3,0;

RITENUTO che il transito di mezzi pesanti può causare l'aggravamento delle condizioni di staticità della strade ed opere di sostegno della stessa;

RILEVATO che il transito di veicoli con massa complessiva a pieno carico elevata sulla via Cimitero nel tratto a valle del civico 23 danneggerebbe la sovrastruttura stradale e le opere di sostegno, non idonee a sopportare carichi non previsti al momento della loro realizzazione;

DATO ATTO che la parte del territorio servita dalla strada ha vocazione residenziale e che pertanto i veicoli in transito sono quelli tipici di un quartiere residenziale;

RITENUTO che per salvaguardare la sede stradale, le infrastrutture ed i manufatti di sostegno possa trovare un prima risposta l'istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, allo scopo di garantire condizioni di sicurezza alla circolazione;

RITENUTO opportuno assumere gli idonei provvedimenti in ordine viabilistico;

ATTESO che i Comuni, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.04.1192 n. 285 Nuovo Codice della Strada, hanno la facoltà di regolamentare, con apposita ordinanza, la circolazione dei veicoli

nel territorio comunale stabilendo gli obblighi, i divieti. Le limitazioni di carattere temporaneo o permanente per tutti i veicoli o per determinate categorie di veicoli, nel pubblico interesse;

VISTA la relazione dell'ufficio tecnico comunale a seguito del sopralluogo eseguito dal quale è risultato che la sede stradale non presenta particolari segni di cedimento e/o deformazioni del manto stradale, ma che i manufatti di sostegno posti a valle non sono idonei a sopportare i carichi indotti da veicoli pesanti;

VISTO gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. b) del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 285/1992;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U. n. 267/2000 e lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 – n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

ORDINA

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m.i, con decorrenza immediata, in conformità alle disposizioni di Legge, l'istituzione del divieto di circolazione per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. sulla **VIA CIMITERO** (via Clisoli nello stradario del comune di Solto Collina) **nel tratto a valle del civico n. 23**;

Sono esclusi dal presente provvedimento per il transito occasionale dettato da urgenza e pubblica incolumità, i veicoli delle Forze armate, dei mezzi di soccorso, dei Vigili del Fuoco.

DEROGHE

Deroghe alla presente ordinanza possono essere concesse su richiesta scritta e motivata indirizzata al Comune di riva di Solto.

Avvertenze:

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del citato codice, viene resa nota mediante la pubblicazione all'albo comunale ed esposta sulla strada interessata in attesa della collocazione della apposita cartellonistica stradale; Per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

Copia del presente provvedimento viene affissa sulla via Cimitero in corrispondenza del parcheggio pubblico nei pressi del cimitero per consentire l'inversione di marcia dei veicoli non ammessi, oltre in un punto subito a valle del civico n. 23.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Fazio Maria G.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FAZIO Maria Giuseppa

